

180.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4352	Nomine ministeriali (Comunicazione)	4351
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	4350	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	4349	(Annunzio)	4349
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	4349	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4349
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	4341	Richieste ministeriali di parere parlamentare	4351
Missioni vevoli nella seduta del 15 maggio 1995	4349	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4352
		ERRATA CORRIGE	4352

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere con urgenza in ordine ai gravissimi problemi della città e della provincia di Crotona, riconosciuta come « area di crisi », problemi che impongono l'impiego sollecito di risorse per contribuire allo sviluppo economico ed occupazionale dell'area, a favore degli insediamenti industriali esistenti e di quelli derivanti dall'attuazione di un accordo di programma da realizzarsi in obbedienza al protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 1993, nella prospettiva di rendere concrete le attese del mondo del lavoro e dell'intera popolazione di Crotona, in stato di viva apprensione per i ritardi che caratterizzano tutt'ora la esecuzione del protocollo d'intesa con conseguenze negative intollerabili per la popolazione stessa e per le sue legittime aspettative di pronta ed efficace soluzione della crisi sociale ed economica che da troppi anni la attanaglia.

(2-00132) « Valensise, Domenico Basile, Colosimo, Falvo, Napoli ».

(21 luglio 1994).

Interrogazione:

SITRA e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'ENI, tra il 1960 ed il 1961, costruiva a Roma, viale dell'Umanesimo, civici 25/

49, un complesso di 13 palazzine, denominato « Villaggio ENI AGIP » da assegnare, come assegno, ai propri dipendenti;

l'Agip Petroli SpA, in data 31 marzo 1978, ha acquistato il compendio immobiliare *de quo*, per conferimento di complesso aziendale del 31 marzo 1978 operato dall'Agip SpA, che aveva a sua volta acquistato gli immobili *de quo* dall'Ente Nazionale Idrocarburi;

la giunta esecutiva dell'ENI il 18 aprile 1985 indicava le direttive di massima per la dismissione del patrimonio immobiliare della Società Agip Petroli SpA, cui sono ricomprese le unità immobiliari di viale dell'Umanesimo. Tra l'altro veniva precisato che le alienazioni del patrimonio immobiliare delle società facenti parte del gruppo industriale che fa capo all'ENI (quale il compendio di viale dell'Umanesimo 25/49 di proprietà dell'Agip Petroli SpA) sarebbero avvenute « coerentemente alle condizioni previste dal mercato » e comunque riservandone interamente l'acquisto a dipendenti o ex dipendenti del gruppo, ovvero a coniugi e figli di dipendenti deceduti in costanza del rapporto di lavoro, in quanto inquilini degli immobili stessi;

l'ENI con delibera del 28 gennaio 1988 valutava la possibilità di cedere gli alloggi in questione anche a soggetti terzi non rientranti nelle categorie di cui sopra;

conseguentemente in data 24 giugno 1993 con singole lettere raccomandate,

l'Agip Petroli SpA dava inizio alla prima fase del piano di vendita, comunicando ai dipendenti, ex dipendenti e loro congiunti, quali conduttori degli immobili *de quo*, la volontà di accordare loro la prelazione all'acquisto degli appartamenti condotti, ma limitandola temporalmente alla data del 9 luglio 1993, termine successivamente prorogato al 28 ottobre 1993, termine oltre il quale la proposta di vendita sarebbe stata estesa anche a terzi;

con tale lettera venivano altresì indicati i prezzi di acquisto delle singole unità immobiliari, pari ad un valore medio di circa 300 milioni di lire per appartamento, assai superiore della valutazione del prezzo medio degli alloggi, pari a lire 85 milioni circa, fatta nel 1984 e notevolmente superiore ai parametri posti a base per le alienazioni degli alloggi di edilizia economica e popolare, e certamente non accessibile alle capacità di reddito dei dipendenti e dei pensionati ex dipendenti Agip;

l'alienazione a prezzo di mercato di tali immobili risulta illegittima, speculativa e discriminante, essendo stati edificati tali alloggi da assegnare ai dipendenti del gruppo, con fondi pubblici INA-CASA/Gescal, come risulta da una serie di atti formali (relazione al bilancio ENI 1964, certificato abitabilità alloggi, dichiarazione responsabile amministrazione ENI, signora Maria Torian, scambio lettere sindacato nazionale di categoria ed ENI) per avere goduto di agevolazioni fiscali per l'acquisto degli immobili così come di ulteriori agevolazioni per l'accensione dei mutui, e per avere già venduto negli anni '80 un gruppo di immobili a prezzi superiori a quelli di mercato e secondo i criteri delle leggi regolanti la cessione degli immobili di edilizia economica e popolare;

la procedura messa in atto dall'Agip, ove non fosse corretta, conduce alla perdita dell'alloggio e all'emanazione dello sfratto esecutivo della stragrande maggioranza dei conduttori (dipendenti ed ex dipendenti ENI) e dei loro familiari dalle abitazioni di viale dell'Umanesimo, loro

locate, da oltre venti anni, vanificando, altresì, lo scopo sociale del programma edilizio reso possibile con i versamenti contributivi dei fondi INA-Casa, come si desume dalle relazioni al bilancio ENI del 1964 —:

quali provvedimenti intendano adottare:

per sospendere la procedura di alienazione degli immobili così avviata;

per accertare se per l'attuazione del programma edilizio in parola vi sia stato il sostegno finanziario dello Stato in qualunque modo esercitato;

per dichiarare non alienabili a terzi non dipendenti le unità immobiliari in oggetto da parte dell'Agip Petroli SpA, e comunque non alienabili a prezzi superiori a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri propri per la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquistati, realizzati o recuperati a totale carico, con concorso o contributo dello Stato e perciò in base al dato catastale dell'immobile tenuto conto altresì degli anni di effettiva occupazione dei conduttori dello stesso. (3-00100)

(17 giugno 1994).

B) Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per conoscere — premesso che:

con le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all'articolo 32 veniva stabilito l'aumento di 2,5 volte dei canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato in concessione o locati ai privati;

solo dopo alcuni mesi dalla pubblicazione della legge è emerso che a livello nazionale molte aziende, ad esempio nei comuni di Senigallia e Ravenna, sono situate sul demanio forestale e intendenti-

zio per cui ad esse verrà applicato l'aumento del canone rispetto al 1994 del 250 per cento, un colpo insopportabile per la loro gestione;

a Senigallia, nella fattispecie, un certo numero di concessionari di spiaggia situati tra la rotonda a mare e il Ponte rosso avranno disastrose conseguenze da questa macroscopica mancanza di *par conditio* fra le aziende balneari del demanio marittimo e quelle, come queste, situate in aree dello Stato di altra natura appartenenti al demanio intendentizio (Ministero delle finanze);

già fino al 31 dicembre 1994 i canoni applicati al demanio intendentizio erano più onerosi rispetto a quelli applicati dal demanio marittimo, ma il problema si superava in considerazione che i concessionari interessati pagavano per piccoli appezzamenti di queste aree, utilizzati per la posa di campi di *Beach-Volley* o di capannoni di rimessaggio;

il problema a Senigallia, ma anche altrove, assumerà maggiore gravità con l'entrata in vigore del piano degli arenili, per il quale i concessionari dovranno prendere in concessione tutto il tratto di arenile di competenza del demanio intendentizio per posizionare in questo tutte le strutture commerciali delle proprie aziende, con un costo annuo non sostenibile e pesantemente iniquo rispetto a quello sostenuto da tutti gli altri concessionari, che operano su tratti di arenile di competenza del demanio marittimo;

in data 1° aprile 1987, con lettera prot. 51546/86, è stata inoltrata richiesta da parte della intendenza di finanza di Ancona — ufficio demanio — al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, tendente a favorire il trasferimento della scheda patrimoniale 192 (tratto di arenile sito in Senigallia lungomare Dante Alighieri Rotonda-Ponte Rosso di metri 18 dal muretto parasabbia) dallo stato patrimoniale al demanio marittimo. Tale richiesta evidenziava il parere favorevole della capitaneria di porto di Ancona (prot.

5/38161 del 12 novembre 1985) e dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona (prot. 4572/2867 del 6 dicembre 1986);

in data 29 marzo 1993 con lettera prot. 3/10948 veniva inoltrato sollecito di risposta da parte dell'intendenza di finanza di Ancona a:

Ministero delle finanze - Direzione generale demanio divisione 1^a;

Ministero delle finanze - Direzione generale demanio divisione 6^a;

Ministero delle finanze - Direzione generale demanio divisione 9^a;

e per conoscenza a:

capitaneria di porto di Ancona;

ufficio tecnico erariale di Ancona —;

se non intenda procedere con urgenza a sveltire un *iter* burocratico inceppato ed emanare un decreto nel merito che sancisca il passaggio di questa fascia di arenile senigalliese di metri 18, denominata scheda patrimoniale 192, dall'amministrazione del demanio intendentizio a quella del demanio marittimo, rendendo giustizia a questi operatori che rischiano di chiudere la loro attività con gravi danni anche per il turismo.

(2-00463)

« Sbarbati ».

(2 maggio 1995).

Interrogazione:

SBARBATI, SPINI, GALDELLI, AYALA, GORI, BOGI, UGOLINI, PAGGINI, BORDON e PISTONE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nonostante il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 reciti: « ...il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi e società costituiti fra gli operatori interessati alla

vendita di tali biglietti.», l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sta procedendo alla cessione di tutte le attività relative alla gestione dei biglietti delle lotterie, mantenendo per sé il solo controllo, con la costituzione di un consorzio non di soli «interessati alla vendita dei biglietti» figurando tra essi la RAI, la Fininvest, l'INA, le Poste che nulla hanno a che vedere con la vendita dei biglietti in questione;

una cessione del genere, nell'arrecare un grave danno economico all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, produrrebbe anche la perdita di almeno 100 posti di lavoro in una azienda attualmente in ristrutturazione e con circa 1400 esuberanti;

per tali ragioni è già stato proclamato un primo sciopero del settore distribuzione della AAMS per il giorno 5 ed un secondo sembra previsto per il giorno 13 —:

quali siano i motivi che, eventualmente, giustificano la cessione di tale

attività considerando che la gestione AAMS ha dato fino ad ora ottimi risultati passando da un fatturato di 1.000 miliardi del 1989 ad un fatturato di 6.000 del 1994 per l'insieme del Lotto e delle Lotterie;

qualora motivazioni valide suggerissero tali operazioni, per quali motivi le stesse non possano essere studiate ed attuate organicamente all'interno del piano di ristrutturazione del settore commerciale per la distribuzione dei biglietti, e del piano di riforma dell'azienda, per la gestione vera e propria dell'intera operazione;

ed infine se non ritenga utile e opportuno, prima di rendere esecutive le proposte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ascoltare, nel merito, i sindacati del settore e le associazioni dei tabaccai e dei gestori dei magazzini che hanno più volte chiesto un colloquio sull'argomento, nonché i Consiglieri di Amministrazione dissenzienti. (3-00363)

(30 novembre 1994).

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 maggio 1995.**

Arata, Vincenzo Bianchi, de Biase Gaiotti, Fumagalli Carulli, Galileo Guidi, Latronico.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SALINO: « Norme per facilitare l'espressione del voto nelle consultazioni elettorali » (2519);

GHIROLDI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari » (2520);

CAVALIERE: « Norme in materia di estrazione di idrocarburi nell'alto Adriatico per la salvaguardia di Venezia e delle zone contermini » (2521);

NESPOLI: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche » (2522);

RODEGHIERO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Asiago » (2523);

GIANFRANCO RASTRELLI: « Istituzione della Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano » (2524);

MANZONI ed altri: « Norme per la sanatoria degli effetti prodottisi a seguito del concorso per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale della provincia di Brindisi, classe LVII, indetto a norma dell'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 » (2525).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2224).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

« Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate

a provvedere alla cura dei propri interessi » (2451) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

BONFIETTI e GALILEO GUIDI: « Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare » (2403) (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

BRUGGER e ZELLER: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante nuova disciplina dei fabbricati rurali » (2368) (*Parere della I, della II, della V, della VIII e della XIII Commissione*);

TATTARINI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di credito agrario ed agevolazioni pubbliche al settore » (2387) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla VII Commissione (Cultura):

LAUBER ed altri: « Norme in materia di informazione e di educazione sessuale nelle scuole » (2163) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

MALAN: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di requisiti per i contributi a giornali o organi di partito » (2430) (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 10 maggio 1995, copia della sentenza n. 156 dell'8 maggio

1995 (doc. VII, n. 374) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge medesima, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla regione »;

con lettera in data 10 maggio 1995, copia della sentenza n. 157 dell'8 maggio 1995 (doc. VII, n. 375), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 1, del medesimo decreto-legge, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Lombardia con i ricorsi di cui in epigrafe »;

con lettera in data 10 maggio 1995, copia della sentenza n. 158 dell'8 maggio 1995 (doc. VII, n. 376), con il quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 159 dell'8 maggio 1995 (doc. VII, n. 377), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, recante "Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52 (Norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13 maggio 1988, n. 29 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali), nonché ulteriori disposizioni in materia urbanistica", in riferimento agli articoli 9 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 160 dell'8 maggio 1995 (doc. VII, n. 378), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costitu-

zione, dal tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 161 dell'8 maggio 1995 (doc. VII, n. 379), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, e, conseguentemente, annulla tale disposizione nella parte in cui si applica alle campagne referendarie ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 379);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 376, 378);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 377);

alla VIII Commissione e alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 374, 375);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle nomine del professor Marco D'Alberti e del professor Clausio Chiola a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, a' termini dell'articolo 1

della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Michele LACALAMITA a presidente dell'Autorità portuale di Trieste e del professor ingegnere Italo FERRARI a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari.

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 maggio 1995, a pagina 4326, seconda colonna, alle righe quattordicesima e quindicesima deve leggersi: « Questo documento — che sarà stampato e distribuito — è allegato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993 (doc. LV, n. 1) ».